

Meridiana fly S.p.A.

Sede in Olbia (OT), Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda

Capitale sociale Euro 13 760 975,40

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale

05763070017, Partita IVA n. 03184630964

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Meridiana S.p.A.

Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, in merito alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 29 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2010, in seconda convocazione.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

SOMMARIO

PREMESSA	3
PARTE STRAORDINARIA	5
1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI MODIFICARE IL NUMERO MASSIMO DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, ELEVANDO TALE NUMERO DA NOVE A UNDICI	5
2. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE	11
PARTE ORDINARIA	14
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009, CORREDAIO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE	14
2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED EVENTUALE NOMINA DEL PRESIDENTE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI, DELLA RELATIVA DURATA IN CARICA E DEI COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2389 C.C. ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2390 C.C.	15
3. ADEGUAMENTO DEI COMPENSI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE	19

PREMESSA

L'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 dispone che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli Amministratori delle società quotate mettano a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**") saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede straordinaria e ordinaria, presso gli uffici della Società, in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15 – 20142, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora (l'"**Assemblea**"), rimandando alle apposite relazioni previste dalla normativa vigente per ogni approfondimento

* * *

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; la stessa è a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**Meridiana fly**") ha predisposto la presente Relazione con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea – convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano Milano Finanza pag. 14, presso gli uffici della Società in Milano, via Ettore Bugatti n. 15, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora – di seguito riportato:

PARTE STRAORDINARIA:

1. proposta di modifica dell'articolo 14, primo comma, primo capoverso e secondo comma, quarto capoverso, dello Statuto sociale al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici, con conseguente modifica del numero massimo di candidati da indicare nelle liste da depositare per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione; e
2. proposta di modifica dell'articolo 16, quarto comma, dello Statuto sociale al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del territorio nazionale.

PARTE ORDINARIA:

1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2009, corredato della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'articolo 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 c.c.;
3. adeguamento dei compensi della società di revisione.

PARTE STRAORDINARIA

1. Motivazione della proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, *inter alia*, la proposta di modifica dell'articolo 14, primo comma, primo capoverso e secondo comma, quarto capoverso, dello Statuto sociale della Società al fine di modificare il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici, con conseguente modifica del numero massimo di candidati da indicare nelle liste da depositare per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione non propone alcuna modifica ulteriore all'art. 14 dello Statuto sociale, che rimarrà pertanto invariato fatto salvo per le modifiche proposte che dovessero essere deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria.

A tale riguardo preliminarmente si fa presente che, in merito alle sopracitate proposte, è stata predisposta una apposita relazione illustrativa – relativa ai punti 1 e 2 dell'Assemblea in sede straordinaria e alla quale si rimanda integralmente – redatta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e dell'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento Emittenti (la “**Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie**”)

La Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie è stata trasmessa alla Consob ai sensi dell'articolo 92, primo comma, del Regolamento Emittenti e viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Meridiana fly, in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, presso gli uffici di Milano, Via Ettore Bugatti n. 15 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito *internet* della società www.meridianafly.com, contestualmente alla presente Relazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti.

Come indicato nella Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie, la proposta di modificare lo Statuto sociale con riferimento al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elevando tale numero da nove a undici, con conseguente modifica del numero massimo di candidati da indicare nelle liste da depositare per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, è motivata motivata – nell'ambito della razionalizzazione degli organi societari deputati al governo dell'attività *aviation* conseguente al progetto di integrazione – dalla volontà di incrementare ed integrare le competenze attualmente presenti in Consiglio, così da assicurarne una composizione ancor più equilibrata ed efficiente. La modifica della previsione statutaria relativa al numero massimo di candidati da indicarsi in ogni lista che verrà depositata ai fini dell'elezione dei

membri dell'organo amministrativo, è invece motivata dall'esigenza di coordinare tale disposizione con la sopradescritta proposta di incremento del numero massimo di Amministratori.

Nell'ipotesi di assunzione della proposta delibera sopra illustrata, verrà dunque modificato l'articolo 14 dello Statuto sociale secondo il testo sotto riportato raffrontato al nuovo testo precedente.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione Art. 14</p> <p>1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p> <p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p> <p>2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione Art. 14</p> <p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici nove Amministratori</p> <p>[capoverso invariato]</p> <p>[capoverso invariato]</p> <p>[capoverso invariato]</p> <p>2. [capoverso invariato]</p>

diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei

[capoverso invariato]

[capoverso invariato]

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a **undici nove**, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

[capoverso invariato]

requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. [capoverso invariato]

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato [capoverso invariato]

col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. [capoverso invariato]

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. [capoverso invariato]

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti. [capoverso invariato]

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione [capoverso invariato]



vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge

[capoverso invariato]

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

3. [capoverso invariato]

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

[capoverso invariato]

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

[capoverso invariato]

2. Motivazione della proposta di modifica dello Statuto sociale al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha inoltre convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 16, quarto comma, dello Statuto sociale al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione non propone alcuna modifica ulteriore all'art. 16 dello Statuto sociale, che rimarrà pertanto invariato fatto salvo per la modifica proposta che dovesse essere deliberata dall'Assemblea in sede straordinaria.

Come anticipato *sub par. 1* che precede, si ricorda che, con riferimento alla presente proposta di modifica statutaria, è stata redatta la Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie, che è stata trasmessa alla Consob ai sensi dell'articolo 92, primo comma, del Regolamento Emittenti e viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Meridiana fly, in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, presso gli uffici di Milano, Via Ettore Bugatti n. 15 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito *internet* della società www.meridianafly.com, contestualmente alla presente Relazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti.

Come indicato nella Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie, la proposta di modificare lo Statuto sociale, al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al di fuori del territorio nazionale, è motivata unicamente dalla volontà di garantire maggiore flessibilità operativa e gestionale all'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di assunzione della proposta delibera sopra illustrata, verrà dunque modificato l'articolo 16 dello Statuto sociale secondo il testo sotto riportato raffrontato al nuovo testo precedente.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>1. [<i>comma invariato</i>]</p>

Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi

2. [comma invariato]

3. [comma invariato]

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o **all'estero**, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.

5. [comma invariato]

e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.

6. [*comma invariato*]

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

7. [*capoverso invariato*]

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.

[*capoverso invariato*]

Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo.

[*capoverso invariato*]

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, corredato della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, siete stati convocati per discutere ed approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2009.

Il suddetto bilancio, comprensivo altresì della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., è stato depositato, in conformità alla disciplina attualmente in vigore, presso la sede sociale di Meridiana fly, in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, presso gli uffici di Milano, Via Ettore Bugatti n. 15 e presso la Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Alle richiamate relazioni accompagnatorie si rinvia pertanto per una compiuta illustrazione del bilancio di esercizio

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

invita l'Assemblea

- ad approvare la proposta di bilancio della Società al 31 dicembre 2009, che evidenzia una perdita complessiva di Euro 34.059.067 di cui già ripianata nell'esercizio per Euro 19.788.948 e un patrimonio netto negativo per Euro 3.146.408;
- a riportare a nuovo la perdita di esercizio residua pari a Euro 14.270.119

2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell'articolo 2389 c.c. ed eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 c.c.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2009 viene a scadere il mandato annuale da Voi conferito al Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata dall'assemblea in data 30 aprile 2009 che aveva, inoltre, determinato in nove il numero dei Consiglieri in carica, numero che è rimasto ad oggi immutato.

Si ricorda che l'articolo 14 dello Statuto sociale attualmente in vigore prevede, *inter alia*, che gli Amministratori durino in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e siano rieleggibili.

L'Assemblea, pertanto, dovrà determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a stabilire la durata della carica.

A tale proposito si segnala che, in applicazione delle disposizioni di legge e statutarie, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Si precisa che per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono presentare una lista gli Azionisti che, al momento della presentazione, detengano una quota pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale in conformità a quanto stabilito dall'art. 147-ter, primo comma, del D lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), come successivamente modificato ed integrato, dall'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti, nonché dalla delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale attualmente in vigore, le liste devono contenere un quantitativo di candidati non superiore a nove.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda inoltre che ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**"), con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale, le liste contengono, anche in allegato, (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, completa dell'indicazione degli incarichi ricoperti dai candidati in altre società; (ii) una dichiarazione

circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; (iv) le dichiarazioni sottoscritte dai candidati relative all'accettazione della candidatura e all'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge e richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Si ricorda che, così come previsto nello Statuto sociale, un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "**Lista di Maggioranza**"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Come previsto dallo Statuto sociale, in caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Inoltre, qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

Come previsto dallo Statuto sociale, in mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di

legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Ciò premesso, alla luce della proposta di modifica dello Statuto sociale, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, volta ad innalzare da nove a undici il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione propone di fissare in nove il numero di Amministratori.

A tal riguardo, si precisa che qualora l'Assemblea dovesse approvare la sopracitata proposta di modifica statutaria e, conseguentemente, fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in misura superiore a nove, gli eventuali Amministratori, in eccedenza rispetto al numero massimo attualmente previsto, verranno nominati, una volta espletata la procedura relativa all'elezione attraverso il voto di lista, mediante delibera assunta dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge – fermo restando l'obbligo di nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale in vigore. Pertanto, negli stessi termini previsti per il sopra descritto deposito delle liste, gli Azionisti potranno indicare ulteriori nominativi di candidati fino a concorrenza del numero massimo di Amministratori (pari a undici) che potrà essere determinato dall'Assemblea qualora quest'ultima dovesse approvare la sopracitata proposta di modifica statutaria e, conseguentemente, fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in misura superiore a nove. Rimane inteso che l'efficacia dell'eventuale nomina dei candidati in eccedenza rispetto al numero massimo di nove attualmente previsto in Statuto sarà condizionata all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della sopra citata delibera assembleare modificativa del numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, i Signori Azionisti vengono invitati a deliberare in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 2380-*bis*, quinto comma, c.c...

Si ricorda inoltre ai signori Azionisti che l'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in merito ai compensi annui spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 c.c. e dell'articolo 20 (ivi allegato) dello Statuto sociale. In particolare, si propone all'Assemblea la fissazione di un corrispettivo complessivo per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c.

Infine, si ricorda ai Signori Azionisti che l'Assemblea potrà deliberare, a favore degli Amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura di cui supra, in merito all'autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, c.c...

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione,

invita l'Assemblea

- a determinare il numero degli Amministratori da nominare;
- a stabilire in un esercizio la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- a votare le liste di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, presentate e pubblicate con le modalità e nei termini di cui all'art 14 dello Statuto sociale e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- a votare gli ulteriori candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società fino a concorrenza del numero di nove Amministratori determinato dall'Assemblea, i cui nominativi sono stati presentati con le modalità e nei termini previsti per il deposito delle liste di candidati;
- a nominare il Presidente;
- a determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;
- a deliberare sull'eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, c.c



3. **Adeguamento dei compensi della società di revisione**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione anche l'adeguamento dei compensi della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., sulla base di una proposta presentata dal Collegio Sindacale in data 13 aprile 2010.

In particolare, come illustrato dal Collegio Sindacale, la sopra citata proposta di adeguamento dei compensi a favore della Società di Revisione, è motivata dalle accresciute dimensioni della Società a seguito dell'intervenuta esecuzione dell'integrazione delle attività di trasporto aereo della controllante Meridiana S.p.A. ("**Meridiana**") con quelle della Società, che ha avuto efficacia, a far data dal 28 febbraio 2010, mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività c.d. *aviation* di Meridiana nella Società e dal sorgere dell'obbligo, in capo a Meridiana fly, di redigere a decorrere dall'esercizio 2010 il bilancio consolidato semestrale abbreviato e il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale,

invita l'Assemblea

- ad approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa all'adeguamento dei compensi spettanti alla Società di Revisione.

Allegato: articoli 14, 15 e 20 dello Statuto sociale attualmente in vigore.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati,

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria,

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno, risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima, tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono

nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente, può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso

2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che


precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ.

Olbia, 13 aprile 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Marco Rigotti

Handwritten signature of Marco Rigotti in black ink, appearing as 'M. Rigotti'.